

## TI\_GERICHTE 30.2002.56 vom 25. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2002.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.56)

FR: TI\_GERICHTE 30.2002.56 du 25 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2002.56 del 25 marzo 2003

### Volltext

Incarto n.30.2002.56/AMM

02 1863/603

Bellinzona

25 marzo 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 19 giugno 2002  
presentato da

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

(patrocinato dall'avv. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_)

contro

la decisione n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2002  
emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni dell'8 luglio 2002 presentate dalla Sezione dei  
permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del  
\_\_\_\_\_ 2002, ha inflitto a \_\_\_\_\_ ■ direttore della  
\_\_\_\_\_ SA ■ una multa di fr. 250.■, addebitandogli inoltre una  
tassa di giustizia di fr. 60.■, per avere "impiegato in qualità di consulente commerciale, dal  
7.11.2001 al 26.11.2001, per complessivi 3 giorni circa, il cittadino straniero \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, 1960, sprovvisto del permesso che gli consentisse di svolgere detta attività"  
(decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 16 aprile 2002);

che \_\_\_\_\_ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 19 giugno  
2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2002 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e  
dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPCContr;

che le richieste di prova formulate dal ricorrente e le doglianze inerenti ad asserite carenze formali della decisione impugnata possono rimanere indecise, il gravame dovendo in ogni caso essere accolto per i motivi esposti in appresso;

che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere egli impiegato come consulente commerciale un cittadino straniero sprovvisto di regolare autorizzazione;

che l'insorgente contesta l'infrazione rimproveratagli, adducendo ■ fra l'altro ■ come il lavoratore in rassegna non ha fornito alcuna consulenza alla società \_\_\_\_\_ SA, bensì alla \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, la quale intrattiene rapporti di collaborazione con la prima (cfr. ricorso, in particolare punto 2 in fondo);

che, in concreto, dal rapporto di polizia del 3 dicembre 2001 risulta come il lavoratore avrebbe invero "prestato la [propria] consulenza tre volte, senza ricevere nessun compenso",

che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di desumere che tale attività sia stata svolta in favore della \_\_\_\_\_ o della \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_;

che, in simili circostanze, questo giudice non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente perpetrato l'infrazione rimproveratagli, ragion per cui egli dev'essere prosciolto dall'addebito;

che il ricorso, fondato, deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPCContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, riguardo alle ripetibili, la LPCContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPCContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

■ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

■ avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

■ Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.